

**LOTTO N. 2**  
**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**  
**GUASTI ALLE MACCHINE**  
**SISTEMA METROPOLITANA DI BRESCIA**

stipulato tra

(il Contraente/assicurato)

**BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL**  
P.zza Loggia, 1 – 25100 BRESCIA  
P. I.V.A. n. 03379210986

e

(Impresa Assicuratrice)

.....  
.....  
P. IVA n. ....

Effetto: ore 00,00 del 01/01/2013  
Scadenza: ore 24,00 del 01/01/2016

Scadenza Rate annuali al 1 Gennaio di ogni anno

**DURATA DELLA POLIZZA – RECESSO**

La presente polizza ha durata di anni 3, con inizio dalle ore 00.00 del 01/01/2013 e scadenza al 01/01/2016 con scadenze annuali poste al 01/01 di ogni anno senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni.

Il Contraente e la Società hanno comunque la facoltà di recedere dall'assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

**DEFINIZIONI**

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b>CONTRAENTE</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione: <b>Brescia Infrastrutture srl – piazza Loggia 1 – 25100 BRESCIA</b>
<b>ASSICURATO</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione: Brescia Infrastrutture srl nonché le Società controllate, collegate, consociate e partecipate
<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di assicurazione;
<b>ATTO VANDALICO</b>	atto violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri;
<b>COLLAUDO DEL MACCHINARIO</b>	il controllo e la verifica degli impianti, dei macchinari e dei relativi componenti in condizioni di carico e funzionamento - con introduzione di materie prime o di altri materiali e sistemi di processo - analoghe a quelle di esercizio o, nel caso, di motori e generatori elettrici, trasformatori, convertitori o rettificatori con allacciamento alla rete o ad altro circuito di carico, con l'accettazione da parte dell'Assicurato, ancorché provvisoria, così come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto riferito alla costruzione del Sistema Metropolitana di Brescia;
<b>COMPAGNIA</b>	l'impresa assicuratrice delegataria e le imprese coassicuratrici;
<b>COSE ASSICURATE e/o ENTI ASSICURATI</b>	gli impianti e i macchinari costituenti o facenti parte del Sistema Metropolitana di Brescia, dalla sede del deposito lungo l'intera tratta e fino all'ultima Stazione denominata "Prealpino", collaudati (anche provvisoriamente a seguito di sottoscrizione del verbale di accettazione provvisoria così come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto), pronti per l'uso, che sono oggetto dell'assicurazione, così come previsto nel prospetto: "Riepilogo delle Somme Assicurate";
<b>DANNI MATERIALI</b>	distruzione o danneggiamento di beni fisicamente determinati;
<b>DANNO LIQUIDABILE</b>	danno determinato in base alle Norme Generali, Condizioni Particolari, Condizioni Particolari Aggiuntive e Clausole Speciali tutte di Polizza, senza tener conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo;
<b>FRANCHIGIA</b>	l'importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro e che rimane a carico del Contraente/Assicurato;
<b>INDENNIZZO / RISARCIMENTO</b>	la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, tenuto conto delle limitazioni delle somme assicurate, dei limiti di indennizzo/risarcimento, dei massimali, dell'applicazione della franchigia o scoperti o relativi minimi;
<b>BROKER</b>	Inser Spa quale incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, che agisce ai sensi della Legge 209/2005, riconosciuto dalla Compagnia Delegataria e dalle Coassicuratrici
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
<b>RISCHIO</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare;
<b>SCOPERTO</b>	la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato;
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie stabilite per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente riconducibili ad una stessa causa prima.

**NORME GENERALI DI POLIZZA***Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali***Art. 01 - Oggetto dell'assicurazione**

La Compagnia si obbliga, mediante il pagamento da parte del Contraente del corrispettivo premio di assicurazione e nei limiti, alle Condizioni ed Esclusioni che seguono, a risarcire tutti i danni materiali diretti causati da guasti accidentali agli enti assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza e mentre gli enti stessi si trovano entro i limiti del luogo indicato in Polizza, siano essi in funzione o fermi, vengano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione.

Ai fini della presente copertura assicurativa per **GUASTO** si deve intendere un **DANNO MATERIALE DIRETTO ACCIDENTALE IMPROVVISO ED IMPREVISTO**, causato da:

- a) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti;
- b) difetti di fusione, del materiale e di costruzione, errori di progettazione e di montaggio;
- c) incidenti fortuiti di funzionamento quali errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, tormento molecolare, forza centrifuga, velocità eccessiva, difettosa o accidentale mancanza di lubrificazione, grippaggio, colpo di ariete, surriscaldamento locale (ad esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti simili quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione), mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
- d) caduta, urto, collisione o eventi simili, ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
- e) gelo;
- f) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; scoppio di trasformatori, di interruttori in aria o in olio;
- g) qualsiasi altro evento che non sia qui di seguito escluso.

**Art. 02 - Esclusioni**

La Compagnia esclude dal risarcimento i danni:

- a) **causati da incendio o dall'opera di spegnimento e di demolizione conseguente a incendio; esplosione o scoppio; colpo diretto di fulmine; furto o tentativo di furto; ammanchi in genere; crollo dell'edificio; cedimenti del terreno o delle fondamenta; caduta aeromobili; frane; straripamenti, allagamenti, impantanamento; acqua condotta; valanghe; trombe marine, trombe d'aria e cicloni; terremoti; eruzioni vulcaniche ed eventi naturali in genere.**  
La rottura violenta di turbine, compressori, cilindri di motori, cilindri idraulici, volani, o altre parti di macchinario soggette a forza centrifuga, trasformatori e interruttori in olio non è considerata «esplosione» o «scoppio»;
- b) **conseguenti a collaudo, intenzionale sovraccarico o a esperimenti che comportino imposizioni di condizioni anormali.**  
La verifica del buon funzionamento degli enti assicurati e delle installazioni di controllo e sicurezza di detti enti non è considerata "collaudo" o "esperimento";
- c) **attribuibili ad eventi il cui verificarsi è certo e/o a guasti dovuti a difetti e deficienze che esistevano già all'atto della stipulazione del contratto e che erano a conoscenza, o che comunque avrebbero dovuto esserlo con l'uso della normale diligenza, al Contraente e/o all'Assicurato o ad un loro dipendente responsabile, e non vennero resi noti alla Compagnia;**
- d) **causati con dolo del Contraente e/o dell'Assicurato o dei loro rappresentanti legali. Per Rappresentanti del Contraente e/o dell'Assicurato si devono intendere il legale Rappresentante e/o il Socio a responsabilità illimitata e/o l'Amministratore Delegato. La Compagnia risponde invece per i danni, risarcibili a termini della presente Polizza, anche quando conseguenti a colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato e/o dei loro Legali Rappresentanti nonché di quelli causati da dolo dei dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato;**
- e) **ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, crivelli, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; fili e cavi di collegamento, tubi flessibili, materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;**
- f) **a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiatura di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;**
- g) **dovuti a deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte delle cose assicurate causato dal loro naturale uso o funzionamento, ruggine, incrostazione, graduale deterioramento conseguente a condizioni atmosferiche, attacco da acidi, scalfitture altrimenti prodotte a superfici verniciate o lucidate, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;**
- h) **derivanti da aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi e/o ordinanze, impedimento all'uso e forzata inattività nonché penali e danni indiretti di qualsiasi natura, salvo che per quegli eventi specificatamente assicurati con la Sezione II della presente Polizza, se attivata;**
- i) **verificatisi in conseguenza di reazioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive e biologiche nonché i danni dovuti a contaminazione da amianto, funghi e/o muffe tossiche ed i relativi costi di smaltimento;**
- l) **conseguenti a guerra, invasione, atti di una potenza nemica, ostilità od operazioni belliche (vi sia o meno dichiarazione di guerra), guerra civile, occupazione militare o usurpazione di potere; ammutinamento, rivoluzione, insurrezione, ribellione, sommossa, sciopero, serrata, tumulti popolari; cospirazione, azioni di persone che agiscono per conto di o in**

accordo con organizzazioni che svolgono attività tendenti al sovvertimento con la forza del Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo e la violenza; confisca, requisizione o distruzione o danneggiamento per ordine del Governo di diritto o di fatto o di qualsiasi altra Autorità pubblica; restando sempre a carico dell'Assicurato l'onere della prova che i danni non ebbero alcun rapporto con i richiamati eventi;

- m) di natura estetica che non compromettano la funzionalità della cosa assicurata ma che non siano connessi con altri danni indennizzabili;
- n) dovuti a difetti di rendimento;
- o) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; accaduti in occasione di spostamenti dal luogo di installazione originario nonché di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza, salvo che per le cose mobili;
- p) per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dell'ente assicurato a meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato ed indennizzabile dalla presente Polizza;
- q) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; sono comunque escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento.

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui ai precedenti punti derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione di Polizza, la Compagnia indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

### Art. 03 - Somma assicurata

La somma assicurata per ciascun ente deve essere eguale al prezzo di acquisto dell'ente stesso a nuovo al momento del sinistro, ossia il prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile sul mercato, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

### Art. 04 - Sinistri - Criteri di risarcimento

In caso di sinistro qualsiasi liquidazione viene effettuata come segue:

#### a) in caso di danno riparabile:

La Compagnia liquida un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive incontrate per:

- la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;
- la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.

Le spese sopra indicate si intendono quelle stimabili al momento in cui il sinistro si è verificato.

**Tali spese si intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Compagnia liquida un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.**

#### b) in caso di danno non riparabile:

La Compagnia liquida un indennizzo pari al valore di mercato dell'ente stesso aumentato dell'ammontare delle spese complessive incontrate per:

- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea;
- la mano d'opera necessaria per lo smontaggio dell'ente danneggiato irreparabilmente nonché quella necessaria per il montaggio del nuovo ente in sostituzione, calcolata a tariffa normale;
- gli eventuali diritti doganali e di dazio.

Un ente si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come valutate al paragrafo a) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa.

Le spese sopra indicate si intendono quelle stimabili al momento in cui il sinistro si è verificato.

- c) **L'indennizzo non può in alcun caso essere superiore agli importi come calcolati ai paragrafi a) e b) del presente articolo, diminuiti del valore ricavabile da eventuali residui, della riduzione proporzionale prevista al paragrafo a) dell'Art. 16) che segue, se del caso, nonché dello scoperto/franchigia convenuta, a sensi dell'Art. 10) delle Norme generali comuni alle Sezioni I e II.**

### Art. 05 - Sinistri - Diritto della Compagnia di effettuare le riparazioni

**La Compagnia si riserva il diritto di provvedere direttamente alla riparazione o alla sostituzione degli enti assicurati danneggiati in luogo di risarcire il danno. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta al Contraente.**

### Norme generali relative alla Sezione II – Danni da interruzione di attività

#### Art. 01 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga, mediante il pagamento da parte del Contraente del corrispettivo premio di assicurazione e nei limiti delle condizioni ed esclusioni che seguono, a risarcire i DANNI INDIRETTI derivanti all'Assicurato dalla forzata interruzione o riduzione dell'attività assicurata per effetto di un sinistro dovuto ad un evento accidentale che colpisca gli enti assicurati e sia risarcibile a termini della SEZIONE I – Danni materiali diretti della presente Polizza.

Resta convenuto che tutte le eventuali modifiche dell'assicurazione che ampliano la copertura prevista dalla Sezione I di Polizza sono da ritenersi automaticamente valide ed operanti anche per la presente Sezione II.

#### **Art. 02 - Esclusioni**

La Compagnia esclude dal risarcimento i **DANNI INDIRETTI** conseguenti a:

- giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualsiasi motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

La Compagnia inoltre non risponde per:

- danni o deprezzamenti di merci e/o prodotti in lavorazione;
- liquidazioni di personale resosi superfluo;
- penali od indennità dovute a terzi.

La Compagnia non risponde infine per i danni indiretti conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- eventi eccezionali verificatisi durante l'inattività stessa; tali sono da considerare in ogni caso gli scioperi e gli eventi di forza maggiore che non costituiscano un nuovo sinistro, indennizzabile a termini della Sezione I della presente Polizza;
- limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza o nel rimpiazzo delle opere edili, delle macchine o degli impianti colpiti, derivanti da norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- carenza, distruzione, deterioramento o danno a materie prime, prodotti semilavorati o finiti o altri materiali necessari per il corretto svolgimento dell'attività, anche a seguito di un evento altrimenti risarcibile a termini di Polizza;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli enti assicurati danneggiati o distrutti;
- sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti, salvo quanto diversamente pattuito dalle condizioni particolari della presente Polizza.

#### **Art. 03 - Delimitazione dell'assicurazione**

L'assicurazione è prestata alla condizione che gli enti siano assicurati - e lo rimangano durante l'intero periodo di validità della presente Polizza - contro i danni materiali diretti causati da Guasti alle Macchine (Sezione I) e che l'Assicurato abbia ottenuto, in base a tale assicurazione, il pagamento dei danni materiali subiti o gliene sia stata riconosciuta la risarcibilità.

Qualora il pagamento dei danni materiali non venisse effettuato o la loro risarcibilità non venisse riconosciuta a causa dell'esistenza di una franchigia a carico dell'Assicurato, l'assicurazione prestata con questa Sezione di Polizza è egualmente operativa.

#### **Art. 04 - Somma assicurata**

La somma assicurata deve corrispondere al profitto lordo atteso per il periodo di indennizzo assicurato ma comunque non inferiore a quello relativo a 12 (dodici) mesi di attività.

Detto importo si determina, in base all'ultimo esercizio finanziario chiuso, alla data della stipulazione dell'assicurazione e corretto per tenere conto sia delle variazioni intervenute dalla chiusura dell'esercizio al momento della stipulazione, sia delle successive tendenze dell'attività dichiarata per il periodo di assicurazione in corso.

**Il Contraente deve trasmettere alla Compagnia, in anticipo rispetto all'effetto della Polizza, un prospetto che indichi criteri ed importi utilizzati per la determinazione della somma assicurata.**

Se uno o più costi fissi non fossero assicurati con la presente Polizza (essendo stati detratti nello stabilire la somma assicurata, in conformità con il prospetto trasmesso alla Compagnia) nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio, ogni spesa supplementare viene ridotta nel rapporto esistente tra il profitto lordo e lo stesso profitto lordo sommati ai costi di esercizio non assicurati.

**Gli eventuali costi fissi di esercizio non assicurati devono essere indicati in Polizza.**

#### **Art. 05 - Revisione delle somme assicurate**

E' facoltà delle Parti di chiedere, prima dell'inizio di ogni anno assicurativo, la revisione delle somme che si intendono assicurate per l'anno medesimo, fermo restando ogni altro obbligo contrattuale.

#### **Art. 06 - Sinistri – Clausola aggiustamenti**

Per la corretta determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Compagnia, si deve tenere conto di tutti quegli aggiornamenti ed adattamenti resi necessari dall'orientamento degli affari e da variazioni o da particolari circostanze che influenzano gli affari stessi sia prima che dopo il sinistro o che avrebbero influenzato gli affari se il sinistro non si fosse verificato, in modo che le cifre così aggiornate ragionevolmente rappresentino il più approssimativamente possibile i reali risultati di esercizio che sarebbero stati conseguiti durante il periodo successivo al sinistro se questo non si fosse verificato.

#### **Art. 07 - Sinistri - Criteri di risarcimento e ammontare dell'indennità massima**

In caso di sinistro qualsiasi liquidazione viene effettuata come segue:

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione II di Polizza è limitata al mancato PROFITTO LORDO in dipendenza di:

- a) RIDUZIONE DEL GIRO DI AFFARI
- b) AUMENTO DEI COSTI LAVORAZIONE

e la somma risarcibile a termini di Polizza è:

I) per la riduzione del VOLUME DI AFFARI:

l'importo che risulta moltiplicando il RAPPORTO DI PROFITTO LORDO per l'ammontare della riduzione, conseguente al sinistro, avutasi nel VOLUME DI AFFARI durante il PERIODO DI INDENNIZZO, rispetto al VOLUME DI AFFARI DI RIFERIMENTO;

II) per l'aumento dei COSTI DI LAVORAZIONE:

le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute allo scopo di evitare o diminuire la riduzione del VOLUME DI AFFARI che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il PERIODO DI INDENNIZZO, se tali spese non fossero state effettuate.

L'indennizzo a questo titolo non può tuttavia superare l'importo che si ottiene applicando il RAPPORTO DI PROFITTO LORDO all'ammontare della riduzione in tale modo evitata, dedotto qualsiasi esborso non effettuato durante il PERIODO DI INDENNIZZO relativo a oneri e spese dell'attività dell'Azienda, al di fuori del computo del PROFITTO LORDO, che siano cessati o che siano ridotti a seguito di sinistro.

Rimane stabilito che qualora la somma assicurata risultasse inferiore alla somma ottenuta applicando il RAPPORTO DI PROFITTO LORDO all'ammontare del VOLUME DI AFFARI ANNUO, l'indennizzo viene proporzionalmente ridotto.

**L'indennizzo complessivamente dovuto dalla Compagnia è pari alla somma degli importi di cui ai punti a) e b), aggiornati con le modalità previste dal disposto dell'Art. 6) precedente, dedotta l'eventuale riduzione proporzionale prevista al paragrafo a) dell'Art. 16) che segue nonché lo scoperto/franchigia convenuto, ai sensi dell'Art. 10) delle Norme generali comuni alle Sezioni I e II.**

#### **Art. 08 - Sinistri - Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro**

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato vende merce o presta servizi in ubicazioni diverse da quelle indicate in Polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni viene incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di indennizzo.

#### **Art. 09 - Sinistri – Prescrizione del reclamo**

La Compagnia non riconosce alcun reclamo di indennizzo ai sensi della presente Polizza dopo lo spirare:

- a) di mesi 24 (ventiquattro) di calendario a decorrere dalla fine del periodo di indennizzo, come indicato nella scheda di Polizza, o
- b) di mesi 3 (tre) di calendario a decorrere dalla data in cui i danni materiali diretti siano stati ammessi a risarcimento o sia stato pagato il sinistro che ha dato luogo alla richiesta di indennizzo dei danni indiretti; sempreché, per il reclamo non sia in corso un arbitrato od un'azione legale.

#### **Art. 10 - Risoluzione dell'assicurazione**

Limitatamente a questa Sezione II di Polizza, il contratto è risolto di diritto nei casi di fallimento o di ammissione dell'Assicurato alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo, di messa in liquidazione, di cessione o vendita dell'attività assicurata.

#### Norme generali comuni alle Sezioni I e II

#### **Art. 01 - Durata e limitazione temporale della copertura**

Per le cose assicurate la garanzia ha la durata indicata nella scheda di Polizza, a partire dall'effetto della presente copertura assicurativa, anch'esso indicato nella scheda di Polizza, **ma comunque non prima che le stesse siano state collaudate con soddisfazione e siano state dichiarate pronte all'uso.**

**La Compagnia non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino da difetti di cui il Contraente e/o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza.**

#### **Art. 02 - Dichiarazioni inesatte e reticenze**

La Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato, i quali hanno l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio. **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.**

**Art. 03 - Stipulazione del contratto e successive modifiche**

Il contratto di assicurazione, per essere valido, deve essere stipulato per iscritto mediante Polizza, che ne determina l'effetto e la scadenza, sottoscritta dalla Compagnia a mezzo delle persone all'uopo autorizzate e dal Contraente.

**Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto** con l'emissione da parte della Compagnia di un documento (denominato *atto di variazione e/o appendice*) la cui validità si intende parimenti subordinata alla sottoscrizione da parte della Compagnia, mediante le persone all'uopo autorizzate, e dal Contraente.

**Art. 04 - Pagamento del premio e decorrenza della Polizza**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. La Compagnia assicuratrice accetta il prolungamento a 30 (trenta) giorni del periodo di rispetto per il pagamento del premio, indipendentemente ed al di là delle previsioni del Codice Civile (Art. 1901 comma primo).

**Se il Contraente non paga i premi o le rate del premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.**

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla sede della Compagnia.

**Art. 05 - Nuove assicurazioni - Obbligo di comunicazione**

**Il Contraente si obbliga, prima di stipulare un'altra assicurazione sopra la totalità o parte degli enti assicurati con la presente Polizza, a darne avviso alla Compagnia. Questa ha il diritto di farsi rilasciare dal Contraente copia della Polizza stipulata con altra Compagnia e ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione al Contraente nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della copia stessa.**

**Art. 06 - Conservazione e ispezione degli enti assicurati**

**Tutti gli enti assicurati devono essere mantenuti in buone condizioni, tecniche e funzionali, conformi al loro uso e alla loro destinazione secondo le vigenti norme Ministeriali o di altro genere che riguardino il funzionamento e le verifiche degli enti assicurati. Detti enti non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti o essere sottoposti a tormenti che creino sollecitazioni anormali e superiori a quelle tecnicamente consentite.**

**La Compagnia in qualsiasi momento ha diritto di procedere, direttamente o per mezzo di suoi incaricati, alla visita degli enti assicurati ed alla ispezione dei libri contabili; l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non fa venire meno alcuno degli obblighi esistenti a carico del Contraente e dell'Assicurato.**

**Art. 07 - Aggravamento del rischio**

L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato alla Compagnia sulle caratteristiche dell'attività e del rischio assicurati, fornite mediante compilazione di un questionario o in alternativa qualsiasi altra proposta e/o dichiarazione scritta per la valutazione da parte della Compagnia della presente copertura assicurativa.

Qualsiasi spostamento, cambiamento, aggiunta o riparazione di una qualsiasi parte dell'impianto, dei suoi accessori o degli enti assicurati in genere e/o qualsiasi variazione alle normali condizioni di esercizio e/o gli eventuali mutamenti, intervenuti dopo la stipulazione della presente Polizza, che comportino un aggravamento del rischio devono essere comunicati per iscritto alla Compagnia, la quale, direttamente o tramite un proprio incaricato, si riserva il diritto di approvare o meno le eventuali modifiche. In caso di non approvazione, la Compagnia ha la facoltà di annullare l'assicurazione, in tutto o in parte, rimborsando al Contraente la quota di premio non goduto.

**Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per l'efficacia del recesso o per il pagamento del soprappremio da parte del Contraente, si applicano le disposizioni dell'Art. 1898 ultimo comma del Codice Civile.**

**Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi di detto Art. 1898 C.C.**

**Art. 08 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia alla facoltà di recesso.

**Tuttavia, nel caso in cui il contratto sia soggetto all'applicazione di un premio minimo, l'importo versato dal Contraente per l'annualità in corso si intende comunque acquisito dalla Compagnia e le eventuali rate di premio successive alla comunicazione restano invariate.**

**Art. 09 - Sospensione dell'assicurazione durante il ripristino**

**Avvenuto un sinistro risarcibile ai sensi della presente Polizza, l'assicurazione si intende sospesa nei confronti dell'ente danneggiato o parte di esso fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.**

**In caso di inattività dell'Azienda per cause diverse da quelle previste all'Art. 1) delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali della presente Polizza, l'assicurazione prestata con la Sezione II di Polizza è sospesa fino al momento in cui l'attività dell'Azienda stessa viene in tutto o in parte ripresa.**

**Quando l'inattività dell'Azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella parte della stessa che continua ad essere in attività.**

**Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero alla Compagnia.**

#### **Art. 10 - Scoperto/Franchigia**

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponde la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione dello scoperto/franchigia e con il minimo indicato nella scheda di Polizza, **restando tale scoperto/franchigia e minimo a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, farli assicurare da altri.**

Qualora più enti assicurati siano coinvolti nello stesso sinistro, si applica solo una volta, per ciascuna Sezione di Polizza, il maggiore degli scoperti/franchigie relative al singolo ente.

#### **Art. 11 - Sinistri - Onere della prova**

**In tutti i casi in cui la Compagnia rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di Polizza è a carico dell'Assicurato il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo.**

#### **Art. 12 - Sinistri - Obblighi dell'Assicurato**

**Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine ad un danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, il Contraente e l'Assicurato si obbligano a:**

- a) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Compagnia prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Compagnia ai sensi dell'art. 1914 C.C.;**
- b) **darne avviso alla Direzione delle Compagnia, o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, entro 3 (tre) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.**

**L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.**

**Il Contraente e l'Assicurato devono altresì:**

- c) **conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Compagnia si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Compagnia, il Contraente e l'Assicurato decadono dal diritto all'indennizzo;**
- d) **permettere alla Compagnia di assumere la direzione ed il controllo delle riparazioni da effettuare agli enti danneggiati;**
- e) **fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a);**
- f) **presentare alla Compagnia, a loro spese, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui è avvenuto il sinistro o entro altro termine convenuto per iscritto con la Compagnia, un rapporto scritto contenente informazioni dettagliate sul sinistro verificatosi.**

**L'Assicurato è altresì tenuto a fornire a sue spese i libri contabili e altri documenti commerciali come fatture, bilanci o altri documenti, pezze giustificative, informazioni, dichiarazioni o altre prove che possono essergli richiesti ragionevolmente dalla Compagnia, al fine di esaminare o verificare la richiesta di indennizzo nonché, qualora la Compagnia lo richieda, una dichiarazione giurata attestando la fondatezza della richiesta di indennizzo e delle informazioni fornite a riguardo;**

- g) **fornire, a proprie spese, prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Compagnia.**

**La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 (otto) giorni dall'avviso di cui al punto b), questi possono prendere tutte le misure necessarie.**

#### **Art. 13 - Sinistri - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. **L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 14 - Sinistri - Procedura della liquidazione del danno - Nomina dei Periti liquidatori**

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente uno dalla Compagnia e uno dal Contraente, con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di entrambi i Periti.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito deve essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto. **Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito. Quella del terzo Perito fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Compagnia alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.**

I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida ancorché il Perito dissidente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

**Se la Compagnia respinge una qualsiasi richiesta d'indennizzo dell'Assicurato, e se entro 24 (ventiquattro) mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa viene considerata senza seguito a tutti gli effetti e non può più dare luogo a risarcimenti di sorta ai sensi della presente Polizza.**

I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 15 - Sinistri - Mandato dei Periti liquidatori**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure mediante l'ausilio di Periti all'uopo nominati; ai Periti è conferito il seguente mandato:

- a) constatare, per quanto sia possibile, circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla proposta, dalla Polizza e suoi successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio che non erano state rese note alla Compagnia nonché verificare se sono stati soddisfatti gli obblighi previsti dalla presente Polizza;
- c) verificare esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla Polizza;
- d) constatare quale parte dell'Azienda sia rimasta forzosamente inattiva per effetto del sinistro;
- e) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione, separatamente per ogni singolo ente e Sezione, comprese le spese di salvataggio, in conformità alle condizioni della presente Polizza.

#### **Art. 16 - Sinistri - Indennizzo**

Si conviene tra le Parti quanto segue:

- a) se la somma assicurata alla Sezione I risulta inferiore al valore di rimpiazzo quale definito dal disposto dell'Art. 3) delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali e/o quella alla Sezione II risulta insufficiente rispetto a quanto stabilito dal disposto dell'Art. 4) delle Norme generali relative alla Sezione II - Danni da interruzione di attività, la responsabilità della Compagnia si intende proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra la somma effettivamente assicurata e l'importo che si sarebbe dovuto assicurare.
- b) salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Compagnia può essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

#### **Art. 17 - Sinistri - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento viene fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 2).

#### **Art. 18 - Sinistri - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 19 - Sinistri - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Se al verificarsi di un sinistro coesistono sugli enti assicurati più assicurazioni, esse, quali ne siano la data, la durata e gli importi assicurati, sono considerate come un'assicurazione unica e contemporanea, e la Compagnia, esclusa ogni responsabilità solidale con le altre Compagnie, paga una quota di risarcimento del danno, dei costi e delle spese in misura proporzionale al rapporto esistente fra la somma da essa assicurata e la somma complessiva di tutte le altre assicurazioni esistenti.

#### **Art. 20 - Sinistri - Facoltà di recesso**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Compagnia possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 (trenta) giorni dalla data di invio della stessa. Nel solo caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest'ultima si impegna a mettere a disposizione del Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 21 - Sinistri - Diritto di rivalsa**

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti delle persone di cui il Contraente e/o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge, delle Società controllate, controllanti, consociate, collegate al Contraente e/o all'Assicurato e dei loro dipendenti, salvo il caso di dolo, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi l'azione di richiesta di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

La Compagnia si riserva, invece, il diritto di esperire, a nome del Contraente e/o dell'Assicurato, ma a proprio favore, qualunque azione di rivalsa per il recupero da terzi, diversi da quelli citati in precedenza, di indennizzi da essa corrisposti all'Assicurato. Resta inoltre a completa discrezione della Compagnia la condotta di tale azione di rivalsa ed il Contraente e l'Assicurato sono tenuti a fornire le informazioni e prestare la collaborazione che la Compagnia possa ragionevolmente richiedere.

#### **Art. 22 - Forma delle comunicazioni alla Compagnia**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail alla Direzione della Compagnia ovvero all'Agenzia alla quale la Polizza è assegnata.

Se dette comunicazioni hanno per scopo di introdurre nella Polizza varianti o modifiche qualsiasi, queste debbono risultare da una dichiarazione firmata dalla Compagnia e dal Contraente.

#### **Art. 23 - Rinnovo del contratto**

**In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 2 (due) mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad 1 (uno) anno è rinnovata per 1 (uno) anno e così successivamente.**

**Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di 1 (uno) anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.**

#### **Art. 24 - Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge o ai sensi di Polizza, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori e agli atti da essi dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.

#### **Art. 25 - Foro competente**

**Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria dove ha sede la Direzione della Compagnia o l'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.**

#### **Art. 26 - Interpretazione del testo di Polizza**

La presente Polizza e le relative Appendici e Atti di Variazione, formanti parte integrante della Polizza stessa, debbono essere considerate come un unico contratto e le parole ed espressioni alle quali un particolare significato è stato attribuito in una qualsiasi parte della presente Polizza, relative Appendici e Atti di Variazione, conservano il medesimo particolare significato ovunque esse possano apparire.

#### **Art. 27 - Rinvio alle norme di Legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

---

**DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO:**


---

*(a titolo esemplificativo, ma non limitativo)*

L'Assicurato risulta proprietario del sistema Metropolitana di Brescia, la cui gestione ed esercizio è affidata alla Società Metrobus Brescia srl, con sede in Brescia, via Serenissima.

Metropolitana di Brescia è una linea di metropolitana leggera automatica, che collega i quartieri nord della città di Brescia a quelli della zona sud-est, passando per il centro storico.

La lunghezza complessiva della prima tratta funzionale, tra le stazioni capolinea Prealpino e S. Eufemia, deposito, è di 13,1 km, di cui:

- 5,9 km in galleria profonda nella parte centrale del tracciato;
- 3,8 km in trincea coperta;
- 1,7 km a raso;
- 1,7 km in viadotto sopraelevato

Esistono:

- 17 stazioni, di cui 8 in galleria, 5 in trincea, 2 a raso e 2 in viadotto sopraelevato
- Il deposito al Capolinea con uffici, officine, sala controllo ed altre pertinenze.
- Viadotti
- Gallerie
- n° 18 treni passeggeri
- veicoli di servizio:
  - n° 2 locomotori diesel per la manutenzione
  - n° 3 carri merci
  - n° 1 veicolo bi-modale per lavaggio in galleria
- Sistema di telecomunicazione, impianti elettrici ed elettronici, impianti per la distribuzione di energia elettrica con le relative stazioni e sottostazioni, sala controllo e monitoraggio, impianti meccanici,
- Linea di armamento composta da rotaie, scambi e traversine e relative impianti elettrici, controllo e telecomunicazione.
- Impianti, macchinari, attrezzature d'officina presso il deposito.

La presente polizza ha quindi per oggetto tutti i beni sotto descritti, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente/Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato e del sistema infrastrutturale denominato Metropolitana di Brescia, salvo solo quanto espressamente escluso.

Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente/Assicurato.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto, durante l'esercizio e/o il deposito e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

**RIEPILOGO SOMME ASSICURATE**

<b>ENTI ASSICURATI</b>	<b>Somma assicurata</b>
Impianti meccanici non di sistema presso deposito – officina, ascensori, montacarichi ed altri impianti in genere	€ 379.221,46
Impianti meccanici di sistema: a)                    nelle stazioni, tratte e transizioni b)                    nelle gallerie	€ 47.628.456,29 € 710.135,91
n° 18 treni passeggeri (parti meccaniche)	€ 51.819.325,00
veicoli di servizio: - n° 2 locomotori diesel per la manutenzione - n° 3 carri merci - n° 1 veicolo bi-modale per lavaggio in galleria	€ 3.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 103.537.138,66</b>

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

(operanti solo se espressamente richiamate nella "scheda di Polizza")

Condizioni Particolari relative alla Sezione I - Danni materiali**Art. 01 - Cose ad impiego mobile**

A parziale deroga dell'Art. 2), comma a) delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali di Polizza, la garanzia viene estesa ai danni derivanti da incendio, inondazione, allagamento, impantanamento, franamento, cedimento del terreno, terremoto.

**Per ciascun sinistro e per tutti i sinistri avvenuti durante l'annualità assicurativa, la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a quella indicata nella scheda di Polizza.**

**Art. 02 - Danni da inondazione, allagamento ed impantanamento nelle centrali idroelettriche**

A parziale deroga dell'Art. 2), comma a) delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali di Polizza, la garanzia viene estesa ai danni causati da inondazione, allagamento ed impantanamento, conseguenti a rottura delle condotte forzate, degli organi di chiusura, delle carcasse delle turbine idrauliche o delle pompe di accumulazione, purché indennizzabili a termini di Polizza.

**Per ciascun sinistro e per tutti i sinistri avvenuti durante l'annualità assicurativa, la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a quella indicata nella scheda di Polizza.**

**Art. 03 - Danni ai basamenti**

Ad integrazione di quanto previsto dalla presente copertura assicurativa, si conviene di includere in garanzia i danni ai basamenti in muratura degli enti assicurati avvenuti in conseguenza di guasti meccanici e/o elettrici che abbiano colpito il macchinario assicurato e siano risarcibili a termini di Polizza.

**Per ciascun sinistro e per tutti i sinistri avvenuti durante l'annualità assicurativa, la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a quella indicata nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.**

**Art. 04 - Danni ai fabbricati**

Ad integrazione di quanto previsto dalla presente copertura assicurativa, resta convenuto che la Compagnia risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai fabbricati inerenti gli impianti oggetto della presente Polizza per rotture, lesioni, crolli, sfondamenti e simili avvenuti in conseguenza di guasti meccanici e/o elettrici che abbiano colpito il macchinario assicurato e siano risarcibili a termini di Polizza.

Questa estensione riguarda esclusivamente i fabbricati situati nel recinto dello stabilimento, indicato in Polizza.

**Per ciascun sinistro e per tutti i sinistri avvenuti durante l'annualità assicurativa, la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a quella indicata nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.**

**Art. 05 - Macchine per cantiere - Trasporto e trasferimento**

A parziale deroga dell'Art. 2), comma o) delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali di Polizza, la garanzia viene estesa ai danni verificatisi in occasione di trasporto o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico, al di fuori del luogo di impiego.

**Art. 06 - Macchine per cantiere - Montaggio e smontaggio**

A parziale deroga dell'Art. 2), comma o) delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali di Polizza, la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego.

**Art. 07 - Impianti a fune per trasporto pubblico di persone**

A parziale deroga dell'Art. 2), comma a) e successivi delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali di Polizza, si conviene quanto segue:

a) *Eventi naturali*

La garanzia viene estesa ai danni dovuti all'azione meccanica diretta del fulmine, a franamento, caduta massi, valanga, slavina, effetto della pressione della neve, allagamento e tromba d'aria.

b) *Prove di carico e frenatura*

Si precisa che sono indennizzabili i danni dovuti a prove di carico e frenatura anche se disposte dalle competenti Autorità.

c) *Trasporto delle parti di ricambio*

La garanzia viene estesa ai danni alle parti di ricambio, destinate a sostituire quelle danneggiate a seguito di un sinistro indennizzabile, durante il loro trasporto dal luogo dello scarico in prossimità dell'impianto al luogo di montaggio, sempreché non esista altra copertura assicurativa per lo stesso rischio.

d) *Degrado d'uso delle funi*

In caso di danno alle funi, l'indennizzo, tiene conto del degrado d'uso al momento del sinistro. Tale degrado è determinato in base alla durata dell'esercizio ed alla riduzione della resistenza iniziale, stabilite per ogni tipo di fune dalle norme ministeriali e relativi regolamenti.

**Per ciascun sinistro e per tutti i sinistri avvenuti durante l'annualità assicurativa, la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a quella indicata nella scheda di Polizza.**

#### **Art. 08 - Costi di demolizione e sgombero**

Sono comprese le spese sostenute per rimuovere, demolire, bonificare, trattare, smaltire, sgomberare e trasportare le macerie e/o i residui di danni materiali diretti, risarcibili a termini della presente Polizza, fino alla più vicina discarica disponibile ad accettarli.

**In nessun caso, la Compagnia è tenuta ad indennizzare un importo superiore al 20% (ventiprocento) di quello a tale titolo assicurato, indicato nella scheda di Polizza, per demolire, sgomberare e/o smaltire sostanze “tossiche e/o nocive”, di cui al D.P.R. n° 915/82, nonché quelle “radioattive”, come da D.P.R. n° 185/64 e successive modifiche e/o integrazioni.**

**Per ciascun sinistro e per tutti i sinistri avvenuti durante l'annualità assicurativa, la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a quella indicata nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.**

#### **Art. 09 - Spese per la ricerca del danno**

Sono indennizzabili le spese necessarie che l'Assicurato deve sostenere per localizzare il danno e ciò fino alla concorrenza massima indicata nella scheda di Polizza.

Dette spese sono in aggiunta ai costi necessari per rimpiazzare, riparare e per ricostruire parzialmente o totalmente gli enti assicurati interessati da un sinistro, risarcibile a termini della presente Polizza.

La franchigia a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, è quella indicata nella scheda di Polizza.

**Per ciascun sinistro e per tutti i sinistri avvenuti durante l'annualità assicurativa, la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a quella indicata nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.**

#### **Art. 10 - Deroga alla proporzionale**

A parziale modifica del disposto del paragrafo a) dell'Art. 16) delle Norme generali comuni alle Sezioni I e II di Polizza, si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si da luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al **10,00% (ventiprocento)**. Qualora tale limite del **10,00% (ventiprocento)** dovesse risultare oltrepassato, il disposto del paragrafo a) dell'Art. 16) delle Norme generali comuni alle Sezione I e II di Polizza rimane operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non può superare la somma assicurata medesima.

Questa estensione della garanzia prestata non si applica a quanto assicurato con la Sezione II di Polizza.

#### **Art. 11 - Copertura automatica**

A parziale modifica del disposto dei paragrafi a) e b) dell'Art. 16) delle Norme generali comuni alle Sezioni I e II di Polizza, si conviene quanto segue:

Premesso che l'Assicurato intende garantire con la presente Polizza tutti gli enti di sua proprietà della medesima tipologia di quelli descritti nella scheda di Polizza, la Compagnia si impegna ad assicurare detti enti - collaudati e pronti all'uso - dal momento della consegna senza obbligo di denuncia immediata.

La Compagnia si impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi di valore relativi agli enti preesistenti, maturati nel corso dell'annualità assicurativa.

La garanzia prevista dai due commi precedenti viene prestata fino ad un massimo del % () della somma assicurata alla Sezione I.

Qualora al momento del sinistro venga accertata una insufficienza di assicurazione si da luogo all'applicazione della regola proporzionale, ai sensi dell'Art. 1907 del Codice Civile, solo in relazione all'eccedenza del predetto % ().

L'Assicurato si impegna ad aggiornare alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti sia delle variazioni di valore degli enti preesistenti.

In base alle dichiarazioni dell'Assicurato, la Compagnia provvede all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori e per la regolazione del premio relativo all'annualità trascorsa.

La suddetta regolazione viene effettuata in base alle variazioni positive e/o negative, entro il limite del % () del capitale assicurato all'inizio dell'annualità trascorsa.

Il premio di regolazione, positivo e/o negativo, viene calcolato in base al 50% (cinquantaprocento) del tasso annuo in corso.

Qualora l'Assicurato non ottemperi a quanto sopra indicato entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza dell'annualità assicurativa l'operatività della presente clausola resta automaticamente sospesa fino al momento in cui l'Assicurato non provveda a trasmettere i dati di regolazione alla Compagnia.

Quanto sopra non si applica agli enti valore singolo superiore a € . = (/00) ed a quelli di proprietà di Terzi a noleggio, che possono essere assicurati solo a condizioni e termini da concordarsi anticipatamente tra le Parti e solo previa conferma scritta della Compagnia.

Questa estensione della garanzia prestata non si applica a quanto assicurato con la Sezione II di Polizza.

Condizioni Particolari relative alla Sezione II – Danni da interruzione di attività

**Art. 01 - Tolleranza scoperto**

A parziale modifica del disposto dei paragrafi a) e b) dell'Art. 16) delle Norme generali comuni alle Sezioni I e II di Polizza, resta convenuto che la garanzia viene prestata fino ad un massimo del 110,00% (centodieci per cento) della somma assicurata alla Sezione II.

Il premio provvisoriamente conteggiato su tale somma è soggetto a conguaglio alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione, come segue:

- a) minore della somma assicurata, sulla differenza si fa luogo ad un rimborso pro-rata del premio per un importo non superiore al 50% (cinquantaper cento) del premio pagato su tale somma assicurata per il periodo di assicurazione di cui trattasi;  
Se un sinistro dovesse verificarsi dando luogo ad un reclamo ai sensi della presente Polizza, tale rimborso viene effettuato solamente sulla parte di detta differenza non colpita dal sinistro occorso.
- b) maggiore della somma assicurata, il Contraente paga alla Compagnia, sulla differenza in più, un premio addizionale per un importo non superiore al 10,00% (dieci per cento) del premio corrispondente su tale somma assicurata per il periodo di assicurazione di cui trattasi.

Questa estensione della garanzia prestata non si applica a quanto assicurato con la Sezione I di Polizza.

Condizioni Particolari comuni alle Sezioni I e II

**Art. 01 - Onorari dei Periti**

La Compagnia rimborsa all'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini di Polizza, le spese e/o onorari dallo stesso sostenute per il Perito/Arbitro di parte nonché la quota parte di spese ed onorari relativa al terzo Perito/Arbitro in caso di perizia collegiale.

**A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al limite indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.**

## CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

### Condizioni Particolari Aggiuntive comuni alle Sezioni I e II

#### **01. Anticipo indennizzi**

Il Contraente ha diritto di chiedere ed ottenere prima della liquidazione dell'indennizzo, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantaprocento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato come indennità in base alle previsioni del perito/arbitro della Compagnia, a condizione che non esistano contestazioni circa la risarcibilità del danno e che l'ammontare del danno superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.= (centomila/00).

**Tale acconto non può comunque essere superiore a € 5.000.000,00.= (cinquemilioni/00), qualunque sia l'ammontare stimato del danno.**

Il pagamento del suddetto importo è effettuato dalla Compagnia, presso la propria sede ovvero la Sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, entro 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta ed a condizione che non sia stata fatta opposizione e non sia aperta procedura giudiziaria sulla causa del sinistro a carico dell'Assicurato.

Il Contraente è tenuto a restituire immediatamente alla Compagnia, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti sussistere o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

#### **02. Buona fede**

A parziale deroga del disposto degli Artt. 2) e 7) delle Norme generali comuni alle Sezioni I e II di Polizza, si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente Polizza, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente ha l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui la circostanza aggravante si è verificata.

#### **03. Delega Broker**

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le **INSER SpA – via Aldo Moro 13 - BRESCIA**. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione sono svolti per conto del Contraente dalla Spett.le **INSER SpA** la quale tratta con la Compagnia Assicuratrice che ritiene valido ed efficace ogni atto dalla stessa richiesto.

Si conviene altresì che l'incasso dei premi viene effettuato per il tramite della Spett.le **INSER SpA** nei termini previsti dalle Condizioni tutte della presente Polizza.

**Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto**

#### **04. E-Risk**

**La Compagnia non è obbligata per danni o responsabilità di qualsiasi natura - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - direttamente o indirettamente causati o risultanti da:**

- **impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi simili, software di proprietà o in licenza d'uso di:**
  - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
  - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
  - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa. Sono parimenti non indennizzabili i danni direttamente o indirettamente causati da o dovuti a qualsiasi aggiornamento o modifica dei suddetti computer, sistemi di elaborazione dati, supporti di dati, microprocessori, circuiti integrati o dispositivi simili, software di proprietà o in licenza d'uso, effettuati in previsione del cambio di data all'anno 2000;
- **virus informatici di qualsiasi tipo;**
- **accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;**
- **cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;**

**anche se causati da atti dolosi ed anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di Polizza.**

**CLAUSOLE SPECIALI (CS)**

(sempre operanti)

Clausole Speciali relative alla Sezione I - Danni materiali**01. Danni ai forni**

Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati dalle fuoriuscite di masse in fusione.

**02. Danni ai nastri trasportatori non metallici**

In caso di danno ai nastri trasportatori non metallici, a parziale deroga dell'Art. 4), comma a) delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali di Polizza, si conviene che l'indennizzo tiene conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

**03. Danni da gelo**

Relativamente ai danni di gelo indennizzabili a termini di Polizza, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

**04. Elettropompe sommerse**

Il Contraente o l'Assicurato devono effettuare periodicamente i seguenti controlli, tenendo anche presenti le disposizioni fornite dalla ditta costruttrice:

- a) livello d'acqua, allo scopo di evitare che la pompa lavori parzialmente od interamente a secco;
- b) parte strumentale, allo scopo di evitare che la pompa lavori in condizioni diverse da quelle di targa;
- c) contenuto di sabbia nell'acqua, che non deve superare quello prescritto dal costruttore.

**05. Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica agli impianti ed apparecchiatura elettroniche**

A maggior precisazione di quanto stabilito all'Art. 2) delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali di Polizza, si prende atto che la Compagnia non è tenuta ad indennizzare le spese sostenute dall'Assicurato per:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva.

ed inoltre, ma relativamente alla sola componente elettronica degli enti assicurati:

- c) eliminazione dei danni e disturbi, compresi i costi della ricerca e dell'identificazione dei difetti, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; resta però convenuto che la Compagnia indennizza, in caso di un evento che non sia specificatamente escluso dalla presente Polizza, i danni derivanti ad altre parti dell'ente assicurato.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete di alimentazione sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati attraverso sistemi di protezione e stabilizzazione, conformi alle norme di installazione previste dal costruttore, e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

**06. Materiali refrattari e filtri**

A parziale deroga dell'Art. 4), comma a) delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali di Polizza, si conviene che in caso di danno a filtri e/o materiali refrattari l'indennizzo tiene conto del deprezzamento del valore di filtri e materiali refrattari colpiti in funzione di:

- tempo di esercizio dei filtri o refrattari danneggiati;
- vita media in condizioni di normale esercizio (riscontrabile dalle tabelle fornite dal costruttore o, in assenza di queste, dalla data normalmente programmata per la loro sostituzione).

Resta comunque stabilita una percentuale minima di deprezzamento, pari al 20% (ventiprocento) del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, col massimo del 80% (ottantaprocento).

Si conviene, inoltre, che la Compagnia non è tenuta ad indennizzare i danni ai refrattari conseguenti alla prima applicazione di calore.

**07. Prime esecuzioni o prototipi**

Le macchine o impianti che costituiscano per il Contraente/Assicurato una prima esecuzione o prototipo, sia per le caratteristiche che per i criteri o i concetti tecnici applicati, sono esclusi dalla garanzia.

**08. Trasformatori ed alternatori**

A parziale deroga dell'Art. 4), comma a) delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali di Polizza, si conviene che in caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 (dodici) anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari tiene conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% (cinqueper cento) del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50% (cinquantaprocento).

Clausole Speciali relative alla Sezione II-- Danni da interruzione di attività

**01. Sezione II - Prolungamento del periodo di indennizzo**

**Ogni prolungamento del periodo di indennizzo determinato dall'impossibilità di effettuare le necessarie riparazioni per l'irreperibilità di parti e/o componenti in relazione alla vetustà degli impianti assicurati, non è computato ai fini del calcolo del risarcimento dovuto a termini di Polizza; pertanto, in nessun caso, il periodo di indennizzo, a seguito di sinistro, può eccedere il tempo ragionevolmente necessario per la riparazione di un ente, di caratteristiche e prestazioni analoghe a quello assicurato, e per il quale le parti e/o componenti necessarie siano reperibili sul mercato.**

Clausole Speciali comuni alle Sezioni I e II

**01. Indennizzo separato per ciascuna Sezione e Partita di Polizza**

Resta convenuto che, in caso di sinistro, a seguito di richiesta del Contraente o dell'Assicurato, si applica quanto previsto dalle Norme Generali di Polizza a ciascuna Sezione e Partita di Polizza come se, per ognuna di tali voci, fosse stata stipulata una Polizza distinta. In tal caso, i Periti incaricati della liquidazione del danno provvedono a redigere, per ciascuna voce, un atto di liquidazione amichevole o, nel caso di perizia collegiale, un verbale di perizia.

**In nessun caso, la somma degli indennizzi, calcolati singolarmente per ciascuna Sezione e Partita di Polizza, può eccedere, per singolo sinistro o serie di sinistri risultanti da un singolo evento, l'importo globalmente dovuto dalla Compagnia.**

## CONDIZIONI ADDIZIONALI ULTERIORI

**Si intendono richiamate e quindi operanti le Condizioni Particolari a stampa**

### SEZIONE I

- Art. 3 – Danni ai basamenti
- Art. 4 – Danni ai fabbricati – estesa ad opere edili in genere
- Art. 5 – Macchine per cantiere – trasporto e trasferimento – si conviene tra le Parti di abrogare la dicitura “Macchine per cantiere”. Pertanto, l’estensione è operante per tutti i beni assicurati
- Art. 6 – Macchine per cantiere – montaggio e smontaggio - si conviene tra le Parti di abrogare la dicitura “Macchine per cantiere”. Pertanto, l’estensione è operante per tutti i beni assicurati
- Art. 8 – Costi di demolizione e sgombero
- Art. 9 – Spese per la ricerca del danno
- Art. 10 – Deroga alla proporzionale, con l’avvertenza che la percentuale del 10% (dieci per cento), ivi prevista, si intende elevata al 20% (venti per cento)

### SEZIONE I e II

- Art. 1 - Onorari periti. Si conferma tra le Parti l’operatività di questa estensione per tutte le garanzie prestate dalla presente polizza

### PREMESSA

Premesso che durante il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2014 è prevista la conduzione tecnica e il conseguente esercizio commerciale ai quali farà seguito l’emissione del certificato definitivo di collaudo e conseguente accettazione definitiva, si conviene tra le Parti che le garanzie di polizza devono intendersi pienamente efficaci anche durante tale periodo.

### 01 - ESISTENZA COPERTURA ELETTRONICA

Dalla presente polizza deve intendersi escluso quanto assicurato con la polizza costituente il lotto 3) del bando alla quale la presente polizza si riferisce e di cui rappresenta il lotto n. 2).

### 02 - ESTENSIONE FENOMENI ELETTRICI

A maggior chiarimento della lettera f) dell’art. 01 delle Norme Generali di Polizza, relative alla Sezione I – Oggetto della Garanzia, si precisa che sono compresi anche gli effetti elettrici del fulmine, l’eccessivo o insufficiente amperaggio, le inversioni di polarità, l’eccessiva o insufficiente frequenza, e simili.

### 03 - ESCLUSIONI . PRECISAZIONI

Si convengono tra le Parti le seguenti variazioni all’Art. 02 delle Norme Generali di Polizza, relative alla Sezione I – Esclusioni:

- a. la lettera p) viene abrogata e sostituita come di seguito: **“p) costi e spese sostenuti per la registrazione e la rettifica dell’anormale funzionamento dell’ente assicurato a meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato ed indennizzabile dalla presente Polizza;”**
- b. la lettera o) viene abrogata e sostituita come di seguito: **“o) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, riparazione e revisione; accaduti in occasione di spostamenti dal luogo di installazione originario nonché di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata in Polizza, salvo che per le cose mobili;**
- c. a parziale deroga della lettera g), si conviene che i danni da ruggine, incrostazione, attacco di acidi sono compresi in garanzia, qualora determinati da altri eventi non esplicitamente esclusi

### 04 - EQUIPARAZIONE A DIPENDENTI

Si precisa tra le Parti che sono equiparati a “dipendenti” i parasubordinati ed i lavoratori atipici, quali ad esempio i collaboratori a progetto, i lavoratori interinali, gli stagisti e simili

### 05 - GUASTI FATTI DA AUTORITÀ, CONTRAENTE/ASSICURATO O TERZI

La Compagnia risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dal Contraente/Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l’evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

### 06 - ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO – VALORE A NUOVO

Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, a parziale deroga dell’Art. 04 delle Norme Generali di Polizza, relative alla Sezione I - Sinistri - Criteri di risarcimento - le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:

1. In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;

- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti delle Condizioni di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
- a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
  - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la riparazione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
5. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al **triplo** del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente alla lettera a) e lettera b) dell'art. 04 "Sinistri - Criteri di risarcimento";
6. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto macchinari, attrezzature od impianti di reparti in stato di attività.
7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

#### **07 - DEROGA**

Si conviene tra le Parti di abrogare l'Art. 5 delle Norme Generali di Polizza, relative alla Sezione I – Sinistri – Diritto della Compagnia di effettuare le riparazioni

#### **08 - TERMINI DI MORA**

A parziale deroga dell'Art. 04 delle Norme Generali Comuni – Pagamento del premio e decorrenza della Polizza, si conviene tra le Parti che vengono elevati a 60 giorni i termini di mora per il pagamento delle rate di premio successive alla prima.

#### **09 - ALTRE ASSICURAZIONI**

A parziale deroga dell'Art. 05 delle Norme Generali Comuni - Nuove assicurazioni - Obbligo di comunicazione, e dell'Art. 19 delle medesime Norme – Sinistri – Assicurazione presso diversi Assicuratori, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di altre assicurazioni preesistenti, ovvero di notificare le eventuali nuove, e la Compagnia rinuncia alla facoltà di recesso ivi prevista.

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Compagnia risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Compagnia risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

#### **10 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO / DIMINUIZIONE DEI VALORI ASSICURATI**

In caso di diminuzione dei valori assicurati, nonché di diminuzione di rischio, la riduzione del premio conseguente sarà immediata ed avrà quindi effetto dalle ore 24.00 della data di comunicazione, e la Compagnia rimborserà al Contraente/Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.

#### **11 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE DURANTE IL RIPRISTINO - PRECISAZIONE**

Si conviene tra le Parti di aggiungere, in calce all'Art. 09 delle Norme Generali Comuni – Sospensione dell'assicurazione durante il ripristino, la seguente dicitura: "A condizione che la situazione di rischio non abbia subito alcun tipo di aggravamento restano tuttavia coperti quegli eventi che sarebbero stati risarcibili in condizioni di regolare funzionalità dell'ente assicurato e che non siano in alcun modo collegabili e/o conseguenti al primo evento dannoso.".

#### **12 - ONERE DELLA PROVA**

Si conviene tra le Parti di abrogare l'Art. 11 delle Norme Generali Comuni - Sinistri - Onere della prova.

**13 - SINISTRI – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

Si convengono tra le Parti le seguenti variazioni all'Art. 12 delle Norme Generali Comuni – Sinistri – obblighi dell'Assicurato:

1. La lettera b) si intende abrogata e così sostituita: **“b) darne avviso alla Direzione delle Compagnia, o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.”**
2. la lettera c) si intende abrogata e così sostituita: **“c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;”**
3. la lettera d) si intende abrogata e così sostituita: **“d) permettere alla Compagnia di effettuare, direttamente o tramite suoi incaricati, sopralluoghi e verifiche durante le riparazioni degli enti danneggiati;”**
4. il termine di 8 (otto) giorni previsto dall'ultimo comma viene ridotto a **3 (tre) giorni**.

**14 - PAGAMENTO DANNI IN ASSENZA DI CHIUSA INCHIESTA**

Si conviene tra le Parti di abrogare il secondo comma dell' Art. 17 delle Norme Generali Comuni - Sinistri - Pagamento dell'indennizzo.

Del pari si conviene tra le Parti che la Compagnia procederà all'erogazione dell'indennizzo, quand'anche non fosse disponibile il certificato di chiusa inchiesta, dietro impegno scritto, da parte del Contraente/Assicurato, di consegnarlo non appena disponibile.

**15 - RECESSO PER SINISTRO**

La Compagnia rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro.

Pertanto l'Art. 20 delle Norme Generali Comuni - Sinistri - Facoltà di recesso si intende abrogato.

**16 - RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che il Contraente/Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

**17 - TERMINI DI DISDETTA**

In deroga all'Art. 23 delle Norme Generali Comuni – Rinnovo del contratto, si conviene tra le Parti che la presente polizza cesserà di ogni effetto alle ore 24.00 del 01.01.2016, senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Compagnia, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni.

Il Contraente e la Società hanno comunque la facoltà di recedere dall'assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

**18 - FORO COMPETENTE**

A deroga dell' Art. 25 delle Norme Generali Comuni - Foro competente, si conviene tra le Parti che Foro competente è esclusivamente quello di Brescia.

**19 - INTERPRETAZIONE FAVOREVOLE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato.

**20 - DANNI DA GELO**

Il termine di 24 ore, previsto dall'Art. 3 delle Condizioni Speciali, si intende elevato a 48 ore.

**21 - MODIFICHE E TRASFORMAZIONI**

Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze del Contraente/Assicurato in relazione alle sue attività, nonché modalità e stoccaggio di merci speciali, combustibili, lubrificanti, infiammabili ed imballi di qualsiasi tipo.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Compagnia.

**22 - ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI**

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al limite indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

**23 - COMPENSAZIONE FRA PARTITE**

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

1. la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione, colpite o no da sinistro;
2. non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
3. la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento; a tal fine si conviene tra le Parti di considerare come "stesso stabilimento" l'intero sistema Metropolitana di Brescia (deposito, treni, tratte, stazioni, gallerie).

**24 - REINTEGRO AUTOMATICO**

Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro indennizzabile le somme assicurate ed i limiti di indennizzo si intenderanno automaticamente e totalmente reintegrate al loro valore iniziale con effetto dalla data del sinistro.

La validità della presente estensione è subordinata al pagamento da parte dell'Assicurato alla Compagnia del premio corrispondente a tale reintegro, ricavato dall'applicazione del rateo dei relativi tassi di polizza all'ammontare del reintegro stesso, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice emessa dalla Compagnia.

**25 - MANCATO INCASSO COMPETENZE DI GESTIONE/PERDITA PIGIONE**

Se i beni assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Compagnia rifonderà al Contraente/Assicurato, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., quella parte di mancato incasso dei diritti di gestione/affitto che egli non potesse percepire per il mancato funzionamento totale o parziale del sistema Metropolitana di Brescia. Ciò anche nell'ipotesi in cui il danno diretto sia inferiore alla franchigia.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al limite indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

**26 - DANNI DA INATTIVITA'/MAGGIORI COSTI ED ONERI FINANZIARI:**

Si conviene fra le Parti che nel caso di inattività del sistema infrastrutturale denominato Metropolitana di Brescia, conseguente a danni materiali e diretti causati da eventi, non esclusi dalla garanzia, ai beni assicurati, la Compagnia si impegna a indennizzare l'ulteriore danno subito dalla Contraente in ragione di:

- a) Spese fisse insopprimibili connesse all'esercizio delle attività proprie dell'Assicurato
- b) Costi aggiuntivi e/o straordinari necessari per il proseguimento dell'attività del sistema infrastrutturale denominato Metropolitana di Brescia, dopo il verificarsi del sinistro come ad esempio oneri finanziari aggiuntivi;

Ciò anche nell'ipotesi in cui il danno diretto sia inferiore alla franchigia.

Ai fini di questa estensione di garanzia, si prende atto che saranno ammessi all'indennizzo solo le perdite dovute ad inattività subite nei 6 mesi successivi alla data del sinistro; tale termine prescinde dalla durata della polizza o dai singoli periodi di assicurazione.

A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al limite indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

**27 - STATISTICHE SINISTRI**

La Compagnia si obbliga a fornire al Contraente, ad ogni scadenza annuale di polizza, il dettaglio dei sinistri mediante un elenco dei sinistri denunciati che riporti:

- numero del sinistro della Società
- data di accadimento
- Stato del sinistro (Senza Seguito - Riservato - Liquidato)
- Importo riservato
- Importo liquidato

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di stipula della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere (entro 15 giorni dalla richiesta) un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

### **28 - PROPRIETARIO NON ESERCENTE LE ATTIVITA'**

Premesso che l'Assicurato è proprietario del sistema infrastrutturale descritto in premessa, ma non è esercente delle attività in essi svolte, i premi e le condizioni della presente assicurazione sono stabiliti tenendo conto di tutte le circostanze note all'Assicurato e di quelle esterne ed apparenti.

L'Assicurato è esonerato dall'osservanza di dichiarazioni o di avvisi per fatti altrui dei quali non abbia avuto conoscenza.

### **29 - MANUTENZIONE IN CORSO**

Non costituisce circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavorazione, depositi e uffici.

### **30 - COLPA GRAVE CONTRAENTE / ASSICURATO – DOLO E COLPA GRAVE DIPENDENTI**

Si conviene tra le Parti che la Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato/Contraente e/o del Gestore l'impianto infrastrutturale.

Del pari la Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo e/o colpa grave dei dipendenti (compresi gli "equiparati" di cui al precedente Art. 4) dell'Assicurato/Contraente e/o del Gestore l'impianto infrastrutturale.

### **31 - LAVORO STRAORDINARIO**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia risponde dei costi supplementari per lavoro comportante forme di salario accessorio sostenute dal Contraente/Assicurato nei limiti stabiliti nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

### **32- SPESE DI COLLAUDO**

La Compagnia risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

### **33 - ORDINANZE DI AUTORITÀ**

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra. La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

**LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI:**

<b>GARANZIE</b>	<b>LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO/ANNO</b>	<b>FRANCHIGIE SCOPERTI PER SINISTRO</b>
Ogni danno, salvo quanto diversamente indicato	€ 20.000.000,00	Scoperto 10% min. € 10.000,00 max € 100.000,00
Danni ai basamenti	€ 1.000.000,00	0
Danni ai fabbricati	€ 1.000.000,00	0
Costi di demolizione e sgombero	€ 500.000,00	0
Spese di ricerca del danno	€ 300.000,00	€ 10.000,00
Spese peritali	€ 500.000,00	0
Onorari di Architetti, Professionisti e Consulenti	€ 500.000,00	0
Mancato incasso competenze di gestione/perdita pigioni	€ 10.000.000,00 con il limite di € 45.000,00 giornaliero	gg. 12 (di calendario) per tutti i danni
Danni da inattività / Maggiori costi ed oneri finanziari	€ 500.000,00	€ 10.000,00
Gelo	€ 500.000,00	Scoperto 10% min. € 10.000,00
Lavoro straordinario	€ 200.000,00	€ 10.000,00

In caso di sinistro che interessi beni e/o eventi per i quali sono previste delle franchigie diverse, l'indennizzo verrà effettuato previa detrazione unicamente della sola franchigia meno elevata. In nessun caso, per uno stesso sinistro, potranno essere applicate contemporaneamente due o più franchigie/scoperti

**PREMIO TOTALE LORDO (IMPOSTE AL 21,25%) A BASE D'ASTA:**

**€ 400.000,00 (QUATTROCENTOMILA)**

**SPAZIO RISERVATO ALLA QUOTAZIONE:**

PREMIO TOTALE OFFERTO	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE 21,25%	PREMIO TOTALE LORDO

**EVENTUALE RIPARTO DI COASSICURAZIONE:**

ASSICURATORE	SPECIFICARE TIPO (DELEGATARIA o COASSICURATRICE)	% QUOTA SOTTOSCRITTA	QUOTA PREMIO LORDO